

I vincoli del nuovo decreto legge anche per i bonus del recovery plan

L'antifrodi tocca il Pnrr

No cessioni a catena e compravendite parziali

DI GIULIANO MANDOLESI

I vincoli del nuovo decreto anti-frode (dl 13/2022) si abbattano anche sui bonus del Pnrr. Sia per il maxi credito d'imposta per il miglioramento delle infrastrutture delle imprese operanti nel settore turistico sia per il tax credit digitalizzazione ad hoc per le agenzie di viaggi ed i tour operator, stop alle cessioni a catena, niente compravendite parziali e massimo tre trasferimenti stabiliti. Questi sono gli effetti del nuovo decreto legge n.13/2022 di contrasto alle frodi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 25 febbraio, che abroga e riscrive l'art. 28 del decreto sostegni ter (dl 4/2022) ridefinendo e armonizzando la disciplina delle cessioni di alcuni crediti fiscali. Va innanzitutto ricordato che le disposizioni del nuovo antifrode vanno in due direzioni. Da un lato infatti si allargano le maglie della precedente normativa (il citato art. 28 c.1 del sostegni ter) aumentando da uno a tre i trasferimenti concessi per i crediti d'imposta derivanti dai c.d. bonus edilizi e dai bonus covid ma impedendone le cessioni parziali. Dall'altro vengono ricomprese nella nuova disciplina e dunque assoggettati alle limitazioni di circolazione fissate dall'antifrode anche i bonus concessi in diretta attuazione del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) di cui agli art. 1 e 4 del dl 152/2021 e questo, come riportato nella relazione illustrativa allegata al decreto, per allineare le discipline. Va preliminarmente specificato infatti che i citati bonus, ante modifiche apportate dal dl 13/2022, prevedevano (come era stabilito anche per gli altri tax credit cedibili) che i correlati crediti fiscali concessi fossero illimitatamente trasferibili, totalmente o parzialmente,

con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari. Il bonus di cui all'art. 1 del dl 152/2021 è agevolazione che rientra nell'Ifit (Incentivi finanziari per le imprese turistiche) e si sostanzia in un maxi tax credit fino all'80% delle spese sostenute per una serie di interventi per il miglioramento delle infrastrutture effettuati da imprese alberghiere, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. Gli interventi che generano il credito d'imposta sono quelli di efficientamento energetico delle strutture, di riqualificazione antisismica, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, oltre a quelli per implementare la digitalizzazione delle attività stesse. Il tax credit di cui all'art. 4 del dl 152/2021 in commento è invece quello ad hoc per le agenzie di viaggi ed i tour operator con codice Ateco 79.1, 79.11, 79.12, e prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti dal 6 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 €. Ora quindi, come espressamente previsto all'art. 1 comma 4 lettere a) e b) del dl 13/2022, i crediti generati da questi bonus potranno sì essere ceduti ma non più illimitatamente e solo rispettando il numero massimo di 3 trasferimenti stabiliti, di cui il primo libero ed i restanti due vincolati.

— © Riproduzione riservata —



Massimo 3 trasferimenti stabiliti



Superficie 45 %